

## SVIZZERA

### Premessa

Purtroppo, contrariamente ad altri Stati, in Svizzera non esiste una legge che conceda in modo chiaro ed univoco un diritto d'accesso ai luoghi pubblici ai cani guida ed ai loro detentori.

Fortunatamente nella pratica i detentori di cani guida sono raramente confrontati a rifiuti d'accesso.

Di seguito vediamo l'arsenale legislativo che in Svizzera garantisce comunque un diritto d'accesso ai detentori di cani guida.

La discriminazione delle persone disabili è vietata in Svizzera, in particolare dalla Costituzione Federale e dalla Legge sull'Uguaglianza delle Persone Disabili:

- *Il divieto costituzionale della discriminazione secondo l'art. 8 cpv. 2 Cost. bandisce la discriminazione diretta e indiretta delle persone disabili da parte delle autorità statali sia sul piano della legislazione che su quello dell'applicazione della legge. Si è in presenza di una discriminazione vietata quando una disposizione legale o la sua applicazione fa subire, in maniera diretta o indiretta e senza motivazione qualificata, degli svantaggi a una persona disabile rispetto ad una persona non disabile.*
- *La legge sull'uguaglianza delle persone disabili (LDis) ha come scopo di prevenire, di ridurre o di eliminare le disuguaglianze alle quali le persone disabili sono esposte. A questo proposito, mette a disposizione le condizioni atte a facilitare alle persone disabili la partecipazione alla vita sociale, aiutandole in particolare a essere autonome nello sviluppo di contatti sociali, nell'espletamento di una formazione e nell'esercizio di una attività professionale (art. 1 LDis). A dipendenza del suo campo d'applicazione, la LDis si rivolge alle collettività pubbliche e/o ai privati.*

Queste due norme sono già sufficienti a garantire il diritto d'accesso dei cani guida nei luoghi pubblici, in quanto vietare l'accesso al cane guida implica indirettamente il divieto d'accesso alla persona cieca. Si tratta manifestamente di una chiara discriminazione che è vietata sia a livello di Costituzione che di Legge.

Inoltre, per l'accesso ai negozi alimentari e i ristoranti vi è anche un'Ordinanza che indica esplicitamente il diritto d'accesso dei cani guida. L'Ordinanza sui requisiti igienici stipula che:

*Articolo 15 : Presenza di animali:*

*Non è consentito tenere né introdurre animali nei locali che entrano in contatto con derrate alimentari.*

*Eccetto:*

- *I cani che guidano o accompagnano persone disabili;*
- *I cani che accompagnano clienti nelle sale da pranzo, purché il responsabile lo consenta.*

In conclusione, in Svizzera, nella pratica è quasi sempre garantito il diritto d'accesso ai detentori di cani guida.

**Diritto di accompagnamento sui trasporti pubblici**

Nei trasporti pubblici il detentore del cane guida o il suo eventuale accompagnatore deve possedere un biglietto di trasporto valido. In questo caso il detentore del cane guida, l'eventuale accompagnatore e il cane guida avranno diritto di viaggiare.

**Le presenti informazioni sono state richieste da Blindsight Project**  
**[www.blindsight.eu](http://www.blindsight.eu)**